



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ

Seminario di Giustizia Sportiva

La Giustizia Sportiva nel Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) della
FIGC

Avv. Daniele Perrucca

Link utili:



- <https://www.figc.it/it/federazione/norme/codice-di-giustizia-sportiva/>
- <https://www.coni.it/it/coni/regolamenti-e-circolari.html>

Ambito di applicazione



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO

- Oggettivo (Art. 1): comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
- Soggettivo (Art. 2): Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale **o comunque rilevante per l'ordinamento federale**. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società **o comunque rilevanti per l'ordinamento federale**.

Disposizioni generali



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ

- Obbligatorietà delle disposizioni generali (Art. 4): 1. *I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.* 2. *In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).* 3. *L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. **I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.***

Principi del processo Sportivo



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ

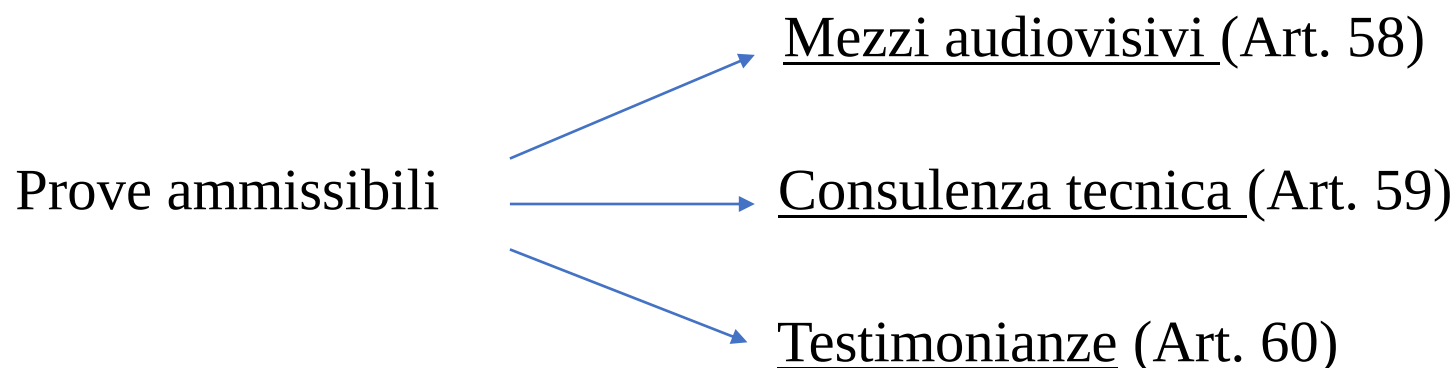
- ❑ Tutti i termini sono **perentori** (Art. 46)
- ❑ Versamento del **contributo per l'accesso alla giustizia sportiva**: deve essere versato al momento della trasmissione del ricorso/reclamo all'organo di giustizia sportiva, a pena di irricevibilità (Art. 48)
- ❑ Norme generali sul procedimento (Art. 49): i) ricorsi e reclami; ii) legittimazione; iii) motivazione dei ricorsi/reclami; iv) trasmissione atti alla controparte; v) sottoscrizione di ricorsi e reclami; vi) facoltà di assistenza «legale»; vii) facoltà per il Presidente Federale di abbreviare i termini stabiliti dal C.G.S. → l'importanza dei **Comunicati Ufficiali**
- ❑ Trasmissione atti a mezzo PEC (Art. 53)

Mezzi di prova

Principio del «libero apprezzamento» delle prove (Art. 57)



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ



«Mezzi di prova connessi allo svolgimento delle gare» → *I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno **piena prova** circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale (Art. 61)*

Giudici Sportivi



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ

Nazionali

competente per i campionati e le competizioni nazionali nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND.

Territoriali

competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

Giudici Sportivi



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITY

Competenza

- ❑ Fatti avvenuti nell'ambito delle competizioni
- ❑ Regolarità delle gare (applicano i «referti»)
- ❑ Regolarità del campo da gioco
- ❑ Posizione «irregolare» atleti, tecnici e assistenti

Giudici Sportivi



UNIVERSITÀ
DI TORINO

- Avvio procedimento
 - ☐ d'Ufficio
 - ☐ Su istanza del soggetto interessato (si introduce con «ricorso»)

- Procedimento su istanza del soggetto interessato
 - ☐ Il ricorso deve essere «**preannunciato**» entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla gara
 - ☐ Il ricorso deve essere **depositato** e notificato alle controparti entro 3 giorni feriali successivi alla gara
 - ☐ Il Giudice fissa la data in cui assumerà la decisione → la controparte ha termine sino a 2 giorni prima dell'udienza per depositare memorie e documenti

Art. 68 → il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza inaudita altera parte. Può tuttavia effettuare audizioni e rinviare la data della decisione

Corte sportiva di appello



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITY

Nazionale

- giudice di secondo grado per i reclami presentati avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale.
- decide sulle istanze di ricusazione dei componenti del Giudice sportivo nazionale

Territoriale

- giudice di secondo grado per i reclami presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali
 - decide sulle istanze di ricusazione dei componenti del Giudice sportivo territoriale

Giudica in composizione Collegiale



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Corte sportiva di appello

- ☐ Si introduce con **reclamo** trasmesso a mezzo PEC alla segreteria della Corte ed alla controparte
- ☐ Il reclamo deve essere «preannunciato» entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata
- ☐ Il reclamo deve essere depositato e notificato a controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione → NO domande nuove, **SI nuovi documenti** (se indispensabili)
- ☐ Il reclamante può chiedere, unitamente alla dichiarazione con cui preannuncia reclamo, di visionare i documenti ufficiali su cui è fondata la pronuncia della decisione impugnata → in questo caso deve depositare reclamo entro 5 giorni da quando li riceve; la controparte può chiedere di visionare i documenti entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo in cui ha ricevuto il preavviso di reclamo
- ☐ Le parti possono depositare memorie e documenti fino a 4 giorni prima dell'udienza (e possono chiedere di essere sentite)

Corte sportiva di appello



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ

Pronuncia

- ☐ In camera di consiglio
- ☐ La decisione può anche aggravare le sanzioni nei confronti del reclamante
- ☐ Se rileva l'insussistenza dell'inammissibilità o dell'improcedibilità rilevata dal Giudice Sportivo oppure una violazione del contraddittorio → annulla la decisione e rinvia al Giudice Sportivo
- ☐ Se rileva che la materia è sottratta alla giurisdizione sportiva → annulla la decisione e trasmette gli atti alla Procura Federale

Tribunale Federale



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO

- ❑ Giudica in primo grado **su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo** in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali → competenza residuale
- ❑ Composizione Collegiale
- ❑ Livello Nazionale e Territoriale
- ❑ L'avvio del procedimento avviene: 1) su **deferimento** della Procura Federale; 2) su **ricorso** dell'interessato (**Art. 80**)



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI JOHNO

Tribunale Federale Nazionale

- ❑ È giudice di **primo grado**: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione; c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori; d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26; e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 79 99 delle NOIF; f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF
- ❑ Giudica in **ultima istanza**: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all'art. 94 ter delle NOIF; b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 94 quater delle NOIF; c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF

Tribunale Federale Nazionale



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ

È suddiviso in 3 Sezioni:

- ☐ Disciplinare (**Artt. 84-87**)
- ☐ Tesseramenti (**Artt. 88-89**)
- ☐ Vertenze Economiche (**Artt. 90-91**)

Tribunale Federale Territoriale



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ

Avvio del procedimento

☐ Su deferimento della Procura Federale

☐ Su ricorso di tesserati e tecnici non professionisti per sanzioni di natura NON economica → nel termine di 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato

Tribunale Federale



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ

❑ Misure cautelari collegiali (Art. 96)

- Unitamente al ricorso o su atto separato
- Per pregiudizi gravi e irreparabili
- Il Collegio pronuncia alla prima camera di consiglio utile → entro 2 giorni prima le parti possono depositare memorie e documenti
- Le parti possono costituirsi in camera di consiglio
- L'**ordinanza** che accoglie il ricorso fissa anche l'udienza di merito
- L'ordinanza è **impugnabile** dinanzi alla Corte Federale d'Appello entro 3 giorni dalla pubblicazione

❑ Misure cautelari monocratiche (Art. 97)

- Nei casi di «estrema gravità» e «urgenza» il Presidente della Sezione può disporre misure provvisorie con **decreto non impugnabile** (ma revocabile e modificabile su istanza di parte)
- Il decreto è immediatamente efficace sino alla camere di consiglio

Corte Federale di Appello (Artt. 98 e ss.)



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ

- ☐ Giudice di **secondo grado** avverso le decisioni del Tribunale Federale
- ☐ Decide su istanze di ricusazione dei giudici del Tribunale Federale
- ☐ È giudice nei giudizi di revocazione e revisione
- ☐ Su reclamo del Presidente Federale → giudica sulle decisioni dei Giudici Sportivi, della Corte Sportiva d'Appello e dei Tribunali Federali

Corte Federale di Appello



UNIVERSITÀ
DI TORINO
DI TORINO
UNIVERSITÀ

Procedimento

- ❑ **Reclamo** dei soggetti interessati entro 7 giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione impugnata
- ❑ Sono **ammessi nuovi documenti**
- ❑ L'udienza si svolge entro 30 giorni dal reclamo
- ❑ Fino a 3 giorni prima dell'udienza, le parti possono visionare i documenti su cui è fondata la decisione impugnata e nello stesso termine depositare memorie e documenti
- ❑ Anche in questo caso è possibile formulare istanza per **misure cautelari** ma l'ordinanza della Corte Federale d'Appello NON è impugnabile